



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

(adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche)

PROCEDURA 2.5 GESTIONE FORNITORI, PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI ED ESERCENTI

Data	Motivo	Approvato dall'A.U.
14.07.2023	TERZA REVISIONE	

Mslot^{srl}

1. SCOPO E DEFINIZIONI

La presente Procedura stabilisce i criteri adottati dalla società per la valutazione e qualificazione dei fornitori di beni e servizi ed ha l'obiettivo di controllare l'andamento della qualità delle forniture nel tempo, attraverso il monitoraggio di specifici indicatori di qualità riferiti al fornitore e al prodotto acquistato e di valutare e monitorare il rispetto delle principali convenzioni internazionali in materia di lavoro minorile, lavoro obbligato, discriminazione, orario di lavoro, retribuzione, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva.

Lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente procedura si ispira alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, al Modello e al Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di svolgere ispezioni/controlli sull'effettiva applicazione della presente procedura, richiedendo tutta la documentazione necessaria alle funzioni coinvolte.

Ai fini del presente protocollo per **fornitori di beni** si intendono tutti i soggetti che forniscono beni alla società. Per **fornitori di beni e servizi** si intendono, invece:

per **fornitori**, tutti i soggetti – persone fisiche o giuridiche – che prestano la loro opera per conto e nell'interesse della società anche a titolo gratuito (PVR)

- per **partner commerciali** (d'ora in avanti "partner"), tutti i soggetti – persone fisiche o giuridiche – che cooperano con la società per il perseguimento del comune scopo lavorativo (Concessionario)
- per **consulenti** i singoli soggetti professionali o le società di consulenti che, avendo accertata qualifica in una materia, consigliano e assistono il proprio committente nello svolgimento di cure, atti, pratiche o progetti fornendo o implementando informazioni, pareri o soluzioni attraverso il proprio *know how* e le proprie capacità di *problem solving*.
- per **esercenti**, coloro che svolgono l'attività di gestore di sala (perché titolare di locali in cui sono installati apparecchi comma 6 b del Tulp, le cosiddette Vlt), di gestore di sala scommesse, o ancora di direttore di sala bingo. In ciascuno di questi casi, l'esercente è tenuto ad adempiere alle obbligazioni imposte dalla legge e contrattualizzate col concessionario di riferimento dal quale avrà certamente ricevuto specifiche procedure seguite da adeguati percorsi formativi e informativi certificati e documentati per le evidenze richieste in sede ispettiva.

La qualificazione dei partner commerciali, dei fornitori, dei subappaltatori, dei consulenti e degli esercenti, ove non costantemente assoggettata ad un puntuale ed accorto controllo interno, potrebbe rappresentare, direttamente e/o indirettamente, un mezzo attraverso il quale potrebbero essere perpetrate alcune delle fattispecie di "reato presupposto" del D. Lgs. 231/2001 ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, elenchiamo:

- artt. 24 e 25 – “*Reati contro la Pubblica Amministrazione*”;
- art 25-ter – “*Reati societari*”;
- art. 25-octies – “*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*”;
- art. 10 - legge del 16 marzo 2006 n.146 – “*Reati transnazionali*”.

2. FORNITORI ED ESERCENTI

Al fine di valutare i fornitori di beni e servizi, la società dovrà:

- individuare nuovi fornitori;
- individuare fornitori alternativi a quelli esistenti, più competitivi per capacità qualitative, tecnologiche e/o economiche;
- contrattualizzare i rapporti con i fornitori;
- convalidare lo stato di qualifica dei fornitori esistenti.

2.1 ELENCO FORNITORI QUALIFICATI ED ESERCENTI

L'**elenco dei fornitori qualificati** rappresenta il registro che la società potrà redigere inserendo tutti i soggetti con i quali intrattiene rapporti di collaborazione per la fornitura di beni e servizi e per il subappalto di opere. Tali soggetti sono selezionati sulla base di determinati requisiti tecnici e qualitativi. L'utilizzo di tale strumento garantisce maggiore affidabilità e tempestività nella scelta del fornitore, incrementando il livello di efficienza ed efficacia legato all'attività di approvvigionamento.

Tale elenco deve essere redatto anche con riferimento agli esercenti.

2.2 PROCESSO DI VALUTAZIONE

Il responsabile interno designato dall'Amministrazione, successivamente all'individuazione dei nominativi dei potenziali e nuovi fornitori, valuterà e selezionerà i fornitori iscrivibili all'interno dell'elenco dei fornitori qualificati dopo aver:

- ricevuto dallo stesso fornitore copia dell'allegata dichiarazione, antecedentemente o contemporaneamente all'inoltro della richiesta di preventivo;
- ricevuto copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- ricevuto eventuali attestazioni e certificati di conformità a norme volontarie (ad esempio ISO);
- verificato la vigenza delle autorizzazioni al momento di stipulazione del contratto, nonché la loro idoneità all'attività economica per cui si chiede la fornitura.

Inoltre,

a) **se il fornitore è di soli beni:**

- 1) per ogni fornitura superiore ad euro 100.000,00: oltre a copia dell'autodichiarazione allegata alla presente procedura, dovrà essere acquisita copia della visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale della società e del certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante e degli amministratori dotati di delega di funzioni.

Inoltre, dovrà essere acquisita copia del certificato dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate rilasciato dall'Ente competente in base al domicilio fiscale del contribuente; in alternativa, qualora la controparte ne fosse in possesso, potrà essere acquisita copia del Durf (detto anche Durc fiscale) rilasciato entro i 4 mesi recedenti alla presente data.

- 2) per importi superiori ad euro 10.000,00 ed inferiori a 100.000,00: sarà sufficiente ottenere copia dell'autodichiarazione allegata alla presente procedura, a firma del legale rappresentante e degli amministratori dotati di delega di funzioni.

b) **Se il fornitore è di beni e servizi:**

- 1) Dovrà essere acquisita copia dell'autocertificazione dell'impresa fornitrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

- 2) per ogni fornitura superiore ad euro 100.000,00: oltre a copia dell'autodichiarazione allegata alla presente procedura, dovrà essere acquisita copia della visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale della società e del certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante e degli amministratori dotati di delega di funzioni.

Inoltre, dovrà essere acquisita copia del certificato dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate rilasciato dall'Ente competente in base al domicilio fiscale del contribuente; in alternativa qualora la controparte ne fosse in possesso, potrà essere acquisita copia del Durf (detto anche Durc fiscale) rilasciato entro i 4 mesi recedenti alla presente data.

Infine, il fornitore (solo se organizzato in forma societaria) dovrà dichiarare il rispetto di tutte le normative vigenti in tema di antinfortunistica e prevenzione delle malattie professionali, di essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.

- 3) per importi superiori ad euro 10.000,00 ed inferiori a 100.000,00: sarà sufficiente ottenere copia dell'autodichiarazione allegata alla presente procedura, a firma del legale rappresentante della società e/o del soggetto munito di eventuale deleghe di funzioni.
- 4) Per gli esercenti sarà obbligatorio ottenere la copia dell'autodichiarazione allegata alla presente procedura. La società si riserva la possibilità di richiedere periodicamente ed a campione l'esibizione da parte degli esercenti della visura del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti degli amministratori e dei soci di maggioranza, al fine di verificare che non incorrano in nessuna delle cause di esclusione previste dalla presente procedura.

Una volta contrattualizzato il rapporto di fornitura, il responsabile interno designato dall'Amministrazione, con decorrenza annuale o a scadenze inferiori definite dallo stesso responsabile, esegue un aggiornamento della dichiarazione rilasciata dal fornitore.

Inoltre, in caso di fornitore di servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché le attività di risanamento e bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti; estrazione, fornitura e trasporto di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume; noli a freddo di macchinari; noli a caldo; fornitura di ferro lavorato; autotrasporti per conto terzi; guardiania dei cantieri; servizi funerari e cimiteriali; servizi di ristorazione, gestione delle mense e catering, è necessario controllare che lo stesso presenti il certificato di iscrizione alla WHITE LIST. Nei casi in cui, i medesimi fornitori, siano in attesa di rinnovo della iscrizione alla WHITE LIST, la società richiederà l'allegazione di copia della PEC diretta alla Prefettura per richiesta rinnovo iscrizione alla White List o, in alternativa, stralcio della banca dati della Prefettura di riferimento dal quale risulti la pendenza della richiesta; copia del certificato della visura del casellario generale e dei carichi pendenti del fornitore se ditta individuale o degli amministratori e dei soci di maggioranza della società (N.B.: l'espressione 'socio di maggioranza si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre o più di tre, al socio titolare del 50%, come stabilito dalla Sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 24 del 6 Novembre 2013).

2.3 GESTIONE DEGLI ACQUISTI E DEI FORNITORI

Anche in presenza di fornitura da parte di fornitore referenziato, l'Ufficio Acquisti è tenuto alla valutazione della congruità del prezzo e della ordinarietà dei mezzi di reperimento e consegna dei beni.

In caso di:

- prezzo non congruo;
- anomalia nell'origine dei beni;
- anomalie nelle modalità di consegna e nella confezione del prodotto consegnato;

l'Ufficio Acquisti è tenuto a sospendere, se non già conclusa, la fornitura del bene ed a darne immediata comunicazione tracciabile all'ODV a mezzo dei canali per ciò istituiti.

Per tutti gli acquisti effettuati con cassa contante valgono le procedure presenti nel protocollo aziendale riferito ai *flussi finanziari* e ogni acquisto superiore a euro 4.999,00 deve essere effettuato:

- da fornitore preventivamente censito ed inserito nell'elenco fornitori;
- ricevendo preventivo di spesa, che sarà poi conservato ed archiviato in caso di accertamento dello stesso e inizio della fornitura;
- ogni rapporto dovrà essere contrattualizzato a mezzo della idonea procedura prevista dal protocollo societario sui contratti (all. 2.3).

3. ESCLUSIONE DEI FORNITORI, PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI ED ESERCENTI DALL'ELENCO E DIVIETO DI CONTRATTARE

Come stabilito dal Codice Etico, la società opera nell'assoluto rispetto di dette norme. Pertanto, gli amministratori ed i dipendenti della stessa, nonché coloro che a vario titolo interagiscono con la stessa – fornitori di beni e servizi (e, tra questi, consulenti, partner commerciali, eccetera) – sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le discipline codificate (leggi, atti equiparati, regolamenti) dalle Istituzioni internazionali, statali, regionali e locali.

Non possono essere intrattenuti o mantenuti rapporti con fornitori di beni e servizi che:

- A. si trovino nelle condizioni previste dall'**art. 94 del Codice degli Appalti** (D. Lgs. 36/2023), norma che tipizza i casi di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione ed ovvero abbiano a proprio carico:
- 1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al

fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del

medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice o alle altre forme di controllo pubblico previste.

- 3) la sottoposizione a liquidazione giudiziale o liquidazione coatta o concordato preventivo o procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e dall'articolo 124 del presente codice (ad esempio, a seguito del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, che non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, nel caso in cui il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento.) Comunque, l'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
 - 4) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico);
 - 5) la commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- B.** che abbiano subito, anche in via cautelare, una misura interdittiva ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- C.** abbiano ricevuto condanne irrevocabili per i reati previsti dall'art. 84 co. 4, del Codice Antimafia (D. Lgs. n. 159/2011);

- D.** abbiano ricevuto condanne irrevocabili per i reati previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 quater e 11 del D. Lgs. 74/2000 e abbiano, contestualmente, maturato debiti tributari definitivi nei confronti dell'Erario.

Laddove il soggetto terzo venga a trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere A), B) o C) dopo la stipulazione del contratto, lo stesso verrà automaticamente risolto.

La società si riserva di valutare l'applicazione di quanto previsto dal presente capo a fornitori, consulenti e partner commerciali che:

- si trovino nelle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 96 D. Lgs. n. 36/2023 che disciplina le c.d. "misure di self-cleaning";
- siano incorsi in una delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 D. Lgs. n. 36/2023¹.

¹ Ovvero qualora:

a) sussistano a loro carico gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.2.2014;

b) abbiano commesso un illecito professionale grave (come individuati dall'art. 98 del D.lgs 36/2023), tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Il grave illecito professionale è desumibile da:

1) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

2) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

3) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

4) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

5) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. e aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6) contestata commissione da parte dell'operatore economico di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

7) contestata o accertata commissione di taluno dei seguenti reati consumati: abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale; bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

8) reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La valutazione in questo caso sarà effettuata: in base agli elementi e ai mezzi corrispondenti individuati dall'art. 98 sulle stesse; in base alle misure di self cleaning di cui al già citato comma 6 dell'art. 96 D. Lgs. n.36/2023.

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta quando: il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta

- rientrano nella casistica di cui alla allegata procedura sulla trasparenza contabile a cui si rinvia.

E' bene precisare che le cause di esclusione di cui alle lettere A (punti 1 e 2) e C, in caso di operatore organizzato in forma societaria, si applicano se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto.

Con specifico riferimento ai **consulenti**, inoltre, non può essere intrattenuto rapporto consulenziale con un soggetto che (oltre a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere A), B) e C) della narrativa che precede), sia stato dichiarato: interdetto; inabilitato o fallito.

Infine, non può, essere nominato quale consulente della società colui che abbia, nei tre anni precedenti all'assunzione della carica professionale, svolto attività di pubblico dipendente con esercizio di poteri autoritativi o negoziali, presso una Pubblica Amministrazione con la quale la società abbia rapporti di tipo contrattuale. Tale divieto, sancito dall'art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. n. 165/2001, si estende, per espressa interpretazione dell'Anac, anche ai consulenti esterni delle pp.AA.

In casi di straordinarietà e urgenza o imprescindibilità della fornitura, la valutazione è, comunque, rimessa al Datore di Lavoro, che sarà tenuto a richiesta dell'O.d.V. a motivare in ordine alla presenza delle circostanze di cui sopra.

4. CONTRATTUALIZZAZIONE DEI RAPPORTI

All'atto della contrattualizzazione del rapporto, la Società deve dare corso a quanto previsto nel presente Modello Organizzativo, parte generale, con riferimento alla diffusione del Codice Etico comunicando

ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; la condanna è stata revocata.



GESTIONE FORNITORI,
PARTNER COMMERCIALI E CONSULENTI

espressamente che eventuali violazioni del codice etico da parte del fornitore determinano la rescissione del rapporto contrattuale.

Il fornitore deve pertanto essere messo a conoscenza dell'esistenza del Codice Etico, deve riceverne copia e deve essere informato che è tenuto al suo rispetto.

Nella fase di contrattualizzazione del rapporto devono essere inserite le clausole riportate espressamente nella procedura contratti, allegata al modello organizzativo societario.

In caso di dubbio circa la presenza di requisiti etico morali lontani dalla politica societaria intrapresa dalla società, con l'adozione ed implementazione del presente modello organizzativo gestionale, il responsabile interno designato inoltrerà la dichiarazione resa dal fornitore, partner commerciale o consulente all'O.d.V., al quale sottoporrà idoneo quesito per comprendere la sussistenza o meno dei requisiti previsti dal codice etico societario e del presente protocollo comportamentale.

